



WORKSERVICE
SERVIZI PER IL LAVORO

GUIDA ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Adempimenti legislativi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e igiene alimentare.

INDICE

- 1. Introduzione: la sicurezza sui luoghi di lavoro**
- 2. Documentazione generale.**
- 3. Adempimenti in materia di Salute e Sicurezza Sui luoghi di lavoro.**
 - a. Documentazione specifica inerente alla Sicurezza**
 - b. Soggetti responsabili della sicurezza: definizioni e obblighi**
 - c. Obblighi di nomina e formativi**
 - d. Autorizzazioni e adempimenti in campo ambientale.**
- 4. Ulteriori obblighi per aziende operanti nel settore alimentare.**
- 5. Riferimenti legislativi**
- 6. Da non dimenticare**

1. Introduzione: la sicurezza sui luoghi di lavoro

Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono un obbligo per tutti i datori di lavoro che hanno lavoratori dipendenti o soggetti equiparati al lavoratore (socio lavoratore, collaboratore coordinato continuativo, collaboratore coordinato a progetto, collaboratore occasionale, associato in partecipazione, collaboratore familiare, stagisti, volontari).

La salute è un diritto tutelato dall'art. 2 della Costituzione Italiana, oltre che dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Per questo tutti i datori di lavoro devono attuare azioni e procedure al fine di tutelare la salute dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro.

Sicurezza significa:

- valutare i rischi presenti nel luogo di lavoro;
- informare, formare e addestrare i lavoratori;
- stendere il documento di valutazione dei rischi.

Fare sicurezza sul lavoro è un dovere civile e morale, prima ancora che un obbligo di legge.

2. Documentazione generale

NOTIFICA INIZIO ATTIVITÀ

Soggetti obbligati: tutti i datori di lavoro/responsabili dell'organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore/collaboratore svolge la propria attività.

Termini: prima dell'inizio dell'attività tramite comunicazione all'ASL competente territorialmente

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

Soggetti obbligati: tutti i datori di lavoro/responsabili dell'organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore/collaboratore svolge la propria attività devono verificare che l'immobile in cui operano sia fornito di certificato di agibilità.

Termini: Nel caso di nuovi immobili o di interventi di restauro il certificato di agibilità deve essere richiesto entro 15 giorni dalla data d'ultimazione dei lavori con apposita domanda presentata allo sportello unico comunale.

Sanzioni: Se non si è in possesso della domanda di agibilità si incorre in una *sanzione da 258 a 464 euro*.

CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ELETTRICO E VERIFICHE MESSE A TERRA

Soggetti: tutti i datori di lavoro/responsabili dell'organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore/collaboratore svolge la propria attività devono verificare che l'immobile in cui operano sia fornito di certificato di conformità dell'impianto elettrico e le relative verifiche di messa a terra.

Termini: Nel caso di nuovi immobili o di interventi di restauro il certificato di conformità dell'impianto elettrico e le relative verifiche di messa a terra devono essere effettuati prima dell'inizio dell'attività da un tecnico abilitato. L'ottenimento della conformità deve essere comunicata con raccomandata A/R all'INAIL e all'ARPA/ASL. Le verifiche dell'impianto di messa a terra devono essere svolte con cadenza biennale o quinquennale a seconda del tipo di azienda.

Sanzioni: il mancato rilascio della dichiarazione di conformità comporta una *sanzione amministrativa da 100 a 1.000 euro*. La mancata manutenzione periodica comporta una *sanzione amministrativa da 750 a 2.500 euro*.

REGISTRO INFORTUNI VIDIMATO

Soggetti: tutti i datori di lavoro/responsabili dell'organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore/collaboratore svolge la propria attività.

Termini: in concomitanza con l'inizio dell'attività. Deve essere sempre presente in azienda.

Sanzioni: la mancata presenza in azienda del registro infortuni comporta una *sanzione pecuniaria da 2.580 a 15.490 euro*.

3. Adempimenti in materia di Salute e Sicurezza Sui luoghi di lavoro.

a. Documentazione specifica inerente alla Sicurezza

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Soggetti obbligati: tutti i datori di lavoro/responsabili dell'organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore/collaboratore svolge la propria attività devono valutare i rischi presenti nei luoghi di lavoro e redigere il Documento Valutazione Rischi (DVR).

Termini: senza ritardo dal giorno di inizio dell'attività e comunque entro 90 giorni.

Validità: il DVR rimane valido fino al verificarsi di variazioni all'interno dell'azienda (attività, dipendenti, strumenti, macchine, ecc.).

Alcune specifiche valutazioni di rischio hanno validità limitata.

Sanzioni: la mancata redazione del DVR comporta la *sanzione penale dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro*.

NB: ENTRO IL 30/06/2013 CHI É IN POSSESSO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI DOVRÁ REDIGERE OBBLIGATORIAMENTE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

POS (Piano Operativo di Sicurezza)

Soggetti obbligati: tutte le imprese che svolgono un'opera all'interno di un cantiere, siano esse affidatarie o esecutrici, anche in subappalto.

Termini: il POS deve essere redatto in ogni nuovo cantiere prima dell'inizio dei lavori.

Validità: è valido unicamente per il singolo cantiere.

Sanzioni: la mancata redazione del POS comporta la *sanzione penale dell'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro*.

DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti)

Soggetti obbligati: tutte le ditte committenti che affidano lavori ad altre ditte o lavoratori autonomi per svolgere delle attività all'interno della propria struttura per un periodo di lavoro superiore a 2 giorni.

Termini: prima dell'inizio dei lavori.

Validità: è valido unicamente per il singolo affidamento di lavori.

Sanzioni: la mancata redazione del DUVRI comporta la *sanzione penale dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro*.

CPI (Certificato di Prevenzione Incendi)

Soggetti obbligati: le ditte che, per la tipologia di attività, rientrano nell'elenco del D.P.R. 151/2011.

Validità: a seconda della tipologia della ditta, la validità del CPI varia da 3 a 6 anni.

Sanzioni: la mancata richiesta di rilascio o rinnovo del CPI comporta la *sanzione penale dell'arresto sino ad un anno o l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro*.

CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AI LAVORATORI (DPI)

Soggetti obbligati: tutte le aziende con dipendenti (tipici o atipici) o soggetti lavoratori equiparabili nelle quali, a seguito della valutazione dei rischi (DVR), sia emersa la necessità di adottare i dispositivi di protezione necessari ad abbattere o ridurre i rischi.

Termini: a seguito della valutazione dei rischi.

Sanzioni: la mancata consegna dei DPI adeguati ai lavoratori comporta la sanzione penale *dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro*.

b. Soggetti responsabili della sicurezza: definizioni e obblighi

DATORE DI LAVORO

Definizione: il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o che ha la responsabilità dell'organizzazione del lavoro o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

- *ditte individuali*: il datore di lavoro è il titolare dell'azienda.
- *società di persone*: qualora non sia individuato tramite verbale dei soci che demanda in capo ad un unico soggetto tutte le azioni in materia di sicurezza, vengono considerati datori di lavoro tutti i soci chiamati a rispondere con sanzione intera.
- *società di capitali*: se il consiglio di amministrazione non delega i poteri ad un unico soggetto, tutti i soci sono datori di lavoro e tutti possono essere chiamati a rispondere sia penalmente che civilmente con sanzione intera. Fermo restando l'obbligo di vigilanza da parte di tutto il Consiglio di amministrazione che non viene mai esonerato completamente dalle responsabilità intrinseche alla propria funzione in materia di sicurezza.

Obblighi: il datore di lavoro non può mai delegare i seguenti obblighi:

- a. La valutazione di tutti i rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi
- b. La designazione del RSPP
- c. La vigilanza in materia di sicurezza

NB: TUTTI GLI ALTRI OBBLIGHI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO SONO GLI STESSI DEL DIRIGENTE

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Definizione: Datore di lavoro o persona da lui designata in possesso delle capacità e dei requisiti professionali atti a coordinare i servizi di prevenzione e protezione dai rischi. Per aziende con più di 30 dipendenti, l'RSPP deve essere obbligatoriamente una persona diversa dal datore di lavoro.

Obblighi: deve individuare i fattori di rischio, elaborare le procedure di prevenzione e protezione, elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, proporre i programmi di informazione e di formazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro.

RLS

Definizione: persona eletta o designata dall'assemblea dei lavoratori per rappresentarli in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Obblighi: Partecipare attivamente alla annuale riunione collettiva che il datore di lavoro deve organizzare obbligatoriamente nelle aziende con più di 15 dipendenti; essere presente durante eventuali visite di controllo degli organi competenti; individuare, elaborare, promuovere e attuare le misure di prevenzione necessarie atte a ridurre i rischi aziendali per tutti i lavoratori; assicurarsi che il lavoro si svolga nel rispetto delle norme sulla sicurezza e che gli ambienti di lavoro siano idonei e sicuri in relazione alle mansioni messe in atto; individuare eventuali rischi per la sicurezza dei lavoratori ed informare in merito il datore di lavoro o il preposto incaricato; essere presente e interessarsi alla stesura del Documento di valutazione dei rischi e segnalare al datore di lavoro eventuali fattori di rischio non riportati nel DVR

PREPOSTO

Definizione: persona che attua le direttive del datore di lavoro sovrintendendo l'attività lavorativa e garantendo l'attuazione delle direttive ricevute. Può esercitare un funzionale potere di iniziativa.

Obblighi: sovrintende e vigila sull'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi in materia di sicurezza.

LAVORATORE

Definizione: persona che svolge una attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro. Al lavoratore è equiparato anche il socio lavoratore, il collaboratore coordinato continuativo, il collaboratore coordinato a progetto, il collaboratore occasionale, l'associato in partecipazione che apporta lavoro, il collaboratore familiare, gli stagisti e i volontari.

Obblighi: collabora, con tutte le figure dell'organigramma aziendale in materia di sicurezza, si sottopone ai controlli sanitari, partecipa ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro.

c. Obblighi di nomina e formativi

NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Soggetti obbligati: tutte le aziende/studi professionali con dipendenti (tipici o atipici) o soggetti lavoratori equiparabili.

Termini: La nomina deve essere effettuata ad inizio attività. Le aziende con meno di 30 dipendenti possono nominare il Datore di Lavoro ad assumere tale incarico.

Formazione: il RSPP deve seguire corsi di formazione e i relativi aggiornamenti (ogni 5 anni).

Sanzioni: la mancata nomina del RSPP comporta la *sanzione penale dell'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.*

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Soggetti obbligati: tutte le aziende/studi professionali con dipendenti (tipici o atipici).

Termini: elezione e nomina del RLS deve essere effettuata ad inizio attività tra i dipendenti dell'azienda e rinnovata ogni tre anni. I lavoratori possono rinunciare a eleggere il proprio RLS. In caso di rinuncia deve essere nominato un RLS Territoriale Esterno.

Formazione: il RLS deve seguire corsi di formazione specifici all'attività svolta e i relativi aggiornamenti (ogni anno).

Sanzioni: la mancanza della formazione per il RLS interno comporta la *sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.*

NOMINA MEDICO COMPETENTE

Soggetti obbligati: tutte le aziende/studi professionali che hanno lavoratori esposti a specifici rischi.

Termini: le visite mediche devono essere fatte prima dell'assunzione del lavoratore e rinnovate periodicamente al fine di valutare l'idoneità alla mansione del dipendente. Il medico deve effettuare almeno una volta all'anno una visita di sopralluogo presso i locali dell'azienda e rilasciare un verbale.

Sanzioni: la mancata nomina del Medico Competente comporta la *sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.*

NOMINA ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO

Soggetti obbligati: tutte le aziende/studi professionali con dipendenti (tipici o atipici) o soggetti lavoratori equiparabili.

Termini: la nomina deve essere effettuata ad inizio attività.

Formazione: gli addetti al primo soccorso e all'antincendio devono effettuare una formazione specifica da aggiornare ogni tre anni.

Sanzioni: la mancata nomina degli addetti comporta la *sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 750 a 4.000 euro.*

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Soggetti obbligati: tutte le aziende/studi professionali con dipendenti (tipici o atipici) o soggetti lavoratori equiparabili.

Termini: da effettuare prima dell'inizio dell'attività o entro 60 giorni dalla data di assunzione, al fine di formare i lavoratori ai rischi generici e specifici della loro mansione. L'aggiornamento ha cadenza quinquennale.

I lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione in materia di sicurezza e salute prima dell'11 gennaio 2007, dovranno aggiornare la propria formazione entro l'11 gennaio 2013. La durata minima dell'aggiornamento, per tutti i livelli di rischio, è di 6 ore da ripetere ogni 5 anni. Per i lavoratori che hanno frequentato i corsi di formazione successivamente all'11 gennaio 2007, il termine entro cui concludere l'aggiornamento quinquennale è l'11 gennaio 2017.

Sanzioni: la mancata formazione, informazione e addestramento comporta la *sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.*

FORMAZIONE ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE

Nel caso l'azienda adibisca personale addetto all'uso di attrezzature specifiche (es: carrello elevatore, carroponte, gru, etc.) si dovrà prevedere un percorso formativo e di addestramento come previsto dalla Conferenza Stato Regioni pubblicata il 12 marzo 2012.

d. Autorizzazioni e adempimenti in campo ambientale.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

Soggetti obbligati: aziende che, per la natura del proprio processo produttivo, producono emissioni in atmosfera.

Termini: l'autorizzazione deve essere richiesta con apposita domanda alla Provincia di appartenenza prima dell'installazione dell'impianto che produce emissioni in atmosfera.

Validità: 15 anni dalla data di rilascio.

Sanzioni: La mancata richiesta di autorizzazione comporta una *sanzione penale dell'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 258 a 1.032 euro.*

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IDRICO

Soggetti obbligati: aziende che, per la natura del proprio processo produttivo, producono scarichi idrici.

Termini: l'autorizzazione deve essere richiesta con apposita domanda al gestore del servizio idrico integrato e al Comune di appartenenza prima dell'installazione dell'impianto che produce scarichi idrici.

Validità: 4 anni dalla data di rilascio.

Sanzioni: la mancata autorizzazione comporta una *sanzione penale dell'arresto da 2 mesi a 2 anni o l'ammenda da 1.500 a 10.000 euro.*

GESTIONE DEI RIFIUTI MEDIANTE DICHIARAZIONE SISTRI/MUD

Soggetti obbligati: le Imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti ad eccezione delle imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione; le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

Termini: ogni anno dichiarazione MUD o SISTRI.

Sanzioni MUD: **La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza**, comporta una sanzione da Euro 26,00 a Euro 160,00. **La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza** comporta una sanzione da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. **Per omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta o inesatta** la sanzione va da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

Sanzioni SISTRI: **l'omessa iscrizione al SISTRI** comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro. **L'omesso pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI** comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.

Se l'azienda tratta e produce rifiuti speciali pericolosi entrambe le omissioni comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 euro.

NB: IL DECRETO SVILUPPO HA SOSPESO IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI SISTRI FINO AL GIUGNO 2013

4. Ulteriori obblighi per aziende operanti nel settore alimentare.

PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP)

Soggetti: tutte le aziende che operano nel settore alimentare.

Termini: prima dell'inizio dell'attività.

Sanzioni: l'omissione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP comporta la *sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro*.

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA)

Soggetti: tutte le aziende che operano nel settore alimentare devono identificare l'OSA che ricopre il ruolo di responsabile dell'attuazione del piano di autocontrollo.

Termini: immediata.

FORMAZIONE ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DEGLI ALIMENTI

Soggetti: tutte le aziende che impiegano lavoratori che manipolano o somministrano alimenti devono provvedere alla loro formazione (sostituisce il libretto sanitario). Sono esclusi dalla frequentazione del corso: cantinieri, lavapiatti, addetti alla vendita frutta/verdura e di alimenti confezionati non deperibili, mughnai, personale degli asili e delle scuole materne che non manipola alimenti; per costoro le misure informative-formative sono assolte con la presa visione e sottoscrizione del Decalogo istituito dalla Regione Veneto.

5. Riferimenti legislativi

- Principi generali in materia di sicurezza: Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e il correttivo D.Lgs. 106/2009;
- Prevenzione incendi: D.M. 16/2/1982, D.Lgs. 139/2006, D.P.R. n. 151/2011.
- Principi generali in materia ambientale: D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 128/2010 (emissioni in atmosfera, rifiuti, scarico acque reflue).
- “Pacchetto Igiene”: Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, Reg. CE 854/04, Reg. CE 882/04, Reg. CE 178/02.

6. Da non dimenticare

OBBLIGHI FONDAMENTALI:

- Redazione del Documento di Valutazione del Rischio entro il 30/06/2013;
- Immediata revisione del Documento di Valutazione del Rischio al variare delle condizioni di lavoro: cambiamento lavorazioni, macchine, dipendenti;
- Modulo di consegna DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto dal DVR;
- Formazione specifica per RSPP o eventuale aggiornamento ogni 5 anni;
- Formazione specifica per addetti al primo soccorso o eventuale aggiornamento ogni 3 anni;
- Formazione specifica per addetti all’antincendio o eventuale aggiornamento ogni 3 anni;
- Formazione base sui rischi aziendali per tutti i dipendenti:
 - corso sui rischi generici;
 - corso sui rischi specifici.
- Visite mediche periodiche ai dipendenti se previste;
- Visite mediche in fase di assunzione del dipendente;
- In tutte le aziende/studi professionali devono sempre esserci in numero adeguato:
 - cassette di primo soccorso fisse in sede e portatili nei mezzi;
 - estintori fissi in sede, in numero adeguato e idonei per tipologia.
- Immediata revisione del Documento di Valutazione del Rischio al variare delle condizioni di lavoro: cambiamento lavorazioni, macchine, dipendenti;
- Nel caso di artigiani senza dipendenti, al momento dell’assunzione (indipendentemente dalla forma contrattuale) di un lavoratore, è obbligatorio seguire tutti gli obblighi sopra descritti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per chiarimenti o informazioni:



tel.: 0423 975972
mail:segreteria@workservice.org